

REGOLAMENTO (CE) N. 1645/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1201/89 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1584/96⁽³⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1584/96 ha modificato il regime di aiuti per il cotone con effetto a decorrere dal 1° settembre 1996 sopprimendo il meccanismo della fissazione anticipata dell'aiuto e cambiando il sistema degli anticipi in modo da poterlo adeguare in base all'evoluzione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato; che occorre adattare in conformità il regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/96⁽⁵⁾, allo scopo, tra l'altro, di sopprimere o modificare le disposizioni che fanno riferimento al suddetto meccanismo di fissazione anticipata dell'aiuto e prevedere la fissazione dell'acconto per gli stessi periodi per i quali sono fissati i prezzi del mercato mondiale del cotone non sgranato;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1201/89 prevede una riduzione dell'aiuto qualora venga superata la data limite per la presentazione delle domande di aiuto; che, per garantire l'armonizzazione con altri settori, è opportuno disporre che tale riduzione sia progressiva;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1201/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Alla stessa data della fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato di cui

all'articolo 1, paragrafo 1 e per lo stesso periodo, la Commissione fissa l'importo dell'acconto di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95.»

2) All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Fatto salvo l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1554/95 e l'articolo 6 del presente regolamento, l'aiuto da corrispondere è quello valido il giorno di presentazione della domanda di aiuto prevista all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1554/95 inoltrata conformemente all'articolo 7 del presente regolamento. Tuttavia se la domanda di aiuto è presentata:

— dal 1° al 15 aprile della campagna per la quale viene chiesto l'aiuto, l'aiuto da concedere è quello valido per il precedente 31 marzo, ridotto dell'1 % per giorno lavorativo di ritardo;

— dopo il 15 aprile della campagna in questione, la domanda è respinta.»

3) All'articolo 7, paragrafo 1, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

«Essa è presentata, per ogni raccolto, tra il 1° settembre e il 31 marzo della campagna in questione, ma in ogni caso non prima che sia inoltrata la domanda di messa sotto controllo di cui all'articolo 9.»

4) All'articolo 7, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

5) All'articolo 9, paragrafo 3, l'ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— secondo il caso, riferimento alla domanda di aiuto presentata il giorno stesso o indicazione che verrà presentata successivamente.»

6) All'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Se la domanda di aiuti è presentata dopo l'inoltro della domanda di messa sotto controllo, i quantitativi oggetto della domanda di aiuto sono imputati sulle domande di messa sotto controllo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.»

7) All'articolo 9, i paragrafi 5 e 7 sono soppressi.

8) All'articolo 9, paragrafo 8, dopo i termini «Dopo l'assoggettamento a controllo», sono inseriti i termini «e a partire dal 16 ottobre successivo all'inizio della campagna».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 24. 7. 1996, pag. 29.